

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sullo avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del 12 novembre 1955, n. 1137, all'articolo 185 prevede la concessione di un vantaggio di carriera agli ufficiali che frequentarono i corsi 69° 70° e 71° dell'Istituto superiore di guerra.

Detto vantaggio, in misura diversa a seconda del grado rivestito all'atto della pubblicazione della legge, viene attribuito con le modalità di cui all'articolo 69 della legge medesima.

Le modalità dell'articolo 69 prevedono che qualora l'ufficiale non possa conseguire tutto il vantaggio nel grado rivestito all'atto dell'acquisizione del diritto, per posizione di ruolo, avrà attribuita la differenza nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione a capitano, maggiore, colonnello o tenente colonnello.

L'articolo 69 non prevede, cioè, che tale differenza possa essere attribuita anche nel grado di « generale ». Nell'anno in cui venne elaborata la legge, 1949, infatti non si poteva prevedere che sarebbero trascorsi sette anni

prima che essa venisse emanata. In sette anni molti tenenti colonnelli furono promossi colonnelli e qualcuno, per aver conseguito, nel frattempo, un avanzamento per merito di guerra, divenne anche anzianissimo colonnello.

Nell'applicazione della legge si è pertanto creata una sperequazione di trattamento di guisa che ufficiali meno elevati in grado o meno anziani hanno potuto conseguire tutto il vantaggio maturato prima nell'uno e poi nell'altro grado mentre altri pur anziani non hanno potuto fruire della differenza di vantaggio nel grado di « generale », perchè, come già detto, non previsto dall'articolo 69.

Onorevoli Senatori, è opportuno pertanto — per riparare all'involontaria ingiustizia commessa a danno di ufficiali in possesso di maggiori titoli ed egualmente aventi diritto alla riconoscenza della Patria — modificare l'articolo 69 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel senso proposto con il disegno di legge presentato alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato:

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo si trovi già compreso nella aliquota

di ruolo di cui all'articolo 39, lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per l'intero, per la metà o in misura ridotta del 5 per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore, e di colonnello, o di tenente colonnello, o di generale.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo ed il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».